

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA**

Composta da

Oggetto

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti

Enrico Scoditti	- Presidente -	Oggetto
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 29947/2021
Marco Rossetti	- Consigliere -	
Augusto Tatangelo	- Consigliere -	Cron.
Paolo Porreca	- Consigliere -	CC - 20/12/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29947/2021 R.G. proposto da

Rita, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
Alessio rappresentata e difesa dall'Avv.

- *ricorrente* -

contro

Bruno;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 346/2021,
depositata il 20 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre
2022 dal Consigliere Emilio Iannello.



Rilevato che:

con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2011 Sebastiano e Rita quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Alessio convennero in giudizio avanti il Tribunale di Cagliari Bruno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio rappresentato a causa della caduta nel tappeto elastico gestito dal convenuto;

il Tribunale rigettò la domanda;

l'appello interposto da Rita nella qualità predetta, con atto notificato in data 8 gennaio 2020, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Cagliari per difetto di legittimazione ad impugnare dell'istante, sul rilievo che, alla data di proposizione dell'impugnazione, Alessio aveva da tempo raggiunto la maggiore età, divenendo unico legittimato a proporre l'appello e venendo meno, per converso, la legittimazione della genitrice;

per la cassazione di tale sentenza Rita propone ricorso per cassazione con due mezzi;

l'intimato non svolge difese nella presente sede;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 182 e 300 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello omesso di considerare che in assenza di una dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo, operava l'ultrattività del mandato difensivo rilasciato ai legali rappresentanti anche per il successivo grado di merito e per avere comunque omesso di promuovere la sanatoria del rilevato difetto di rappresentanza, assegnando un termine;



con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia) in relazione alla disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per difetto della legittimazione *ad processum* in capo alla ricorrente;

il ricorso per cassazione risulta, infatti, proposto da Rita nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Alessio qualità che essa però pacificamente non riveste più, avendo il figlio (che si evidenzia nello stesso ricorso essere nato il 31 maggio 1999) già raggiunto da tempo (il 31 maggio 2017) la maggiore età;

è bensì vero che la perdita della legittimazione processuale del genitore conseguente all'evento in parola, deve coordinarsi con il principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295; v. anche, più di recente, Cass. 13/05/2021, n. 12878);

tale principio però soffre il limite della eventuale necessità del rinnovo della procura: necessità invero per l'appunto sussistente, ex art. 365 cod. proc. civ., per la proposizione del ricorso per cassazione;

esplicito in tal senso proprio il richiamato arresto nomofilattico di Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014 ove si evidenzia che «ulteriore limite» alla ultrattività del mandato — oltre quello rappresentato dall'espresso riferimento della procura ad un solo grado di giudizio —



«è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza, né resistere con controricorso, né, tanto meno proporre ricorso in via principale o incidentale»;

mette conto soggiungere che il così rilevato difetto di rappresentanza non può essere sanato con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte (Cass. n. 20016 del 06/10/2016);

giova ancora aggiungere che il secondo motivo di ricorso prospetta doglianza, comunque, non suscettibile di essere proposta con l'impugnazione della sentenza;

questa Corte ha infatti chiarito, con indirizzo ormai consolidato, che in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i



decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisorii, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti (Cass. n. 13807 del 23/06/2011; n. 12719 del 20/07/2012; n. 21685 del 23/09/2013; n. 9940 del 28/03/2022);

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

non avendo l'intimato svolto attività difensiva non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022

Il Presidente
(Enrico Scoditti)

